



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 174

Data 07/05/2025

OGGETTO: AREA TRANSIZIONE ECOLOGICA, AMBIENTE E MOBILITA'. SETTORE VERDE URBANO E TERRITORIALE. PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BRESCIA E LA FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - CFP CANOSSA PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE E PULIZIA DELLE AIUOLE E CESPUGLI PRESSO IL PARCO CASTELLI, PERIODO 2025-2027.

L'anno 2025, addì sette del mese di Maggio alle ore 09:08 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
CASTELLETTI LAURA	Sindaca	Si
MANZONI FEDERICO	Vicesindaco	Si
BIANCHI CAMILLA	Assessora	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FRATTINI ANNA	Assessora	Si
GARZA MARCO	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
POLI ANDREA	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessora	Si

Presiede la Sindaca Laura Castelletti

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

La Giunta Comunale

Premesso:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nell'ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;

Dato atto che, con nota del 16.9.2024, P.G. n. 301180, e successiva del 13.11.2024, P.G. n. 376007, la fondazione ENAC Lombardia - CFP Canossa ha presentato una proposta riguardante lo svolgimento di attività complementari alla manutenzione ordinaria del verde e alla pulizia delle aiuole e cespugli del Parco Castelli, finalizzate all'apprendimento degli studenti dei corsi "Operatore agricolo" e "Tecnico agricolo" del settore florovivaistico per il periodo 2025-2027;

Dato atto:

- che la proposta può essere qualificata quale patto di collaborazione presentato dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da sottoscrivere ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sopra richiamato;
- che le attività previste nell'ambito del relativo progetto proposto, come meglio specificate agli artt. 1 e 3 del patto di collaborazione, risultano coerenti con le azioni e gli interventi di cui all'art. 6, c. 1, lett. b) ("cura costante e continuativa"), e comma 2 lett. b) del già citato regolamento comunale;

Dato atto che la realizzazione delle attività o interventi così come previsti nel patto non precluderà la fruizione collettiva del bene, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del citato Regolamento comunale;

Considerato che la cura condivisa e collettiva dei beni comuni può definirsi attività di rilevante utilità per la socializzazione e la promozione umana nell'ambito del territorio cittadino e può contribuire al perseguimento di uno dei fini propri del Comune, così come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. n.

267/2000, ovvero quello di promuovere lo sviluppo della comunità locale;

Precisato che per le attività oggetto di collaborazione il Comune di Brescia riconoscerà al soggetto attuatore unicamente un rimborso spese, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione di cui sopra, pari a complessivi € 1.500,00 (€ 500,00 per l'annualità 2025, € 500,00 per l'annualità 2026 ed € 500,00 per l'annualità 2027), finalizzati all'acquisto di materiali, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI), combustibili e di altre spese debitamente documentate, necessarie per la realizzazione delle attività oggetto del patto, a fronte di specifica rendicontazione annuale e previa presentazione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuta spesa;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta della citata Fondazione e di dare attuazione al progetto mediante l'approvazione del predetto patto di collaborazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e secondo le modalità e le tempistiche ivi disciplinate, per una durata decorrente dalla firma del patto stesso e fino al 31.12.2027, rinnovabile previo accordo espresso tra le parti;

Specificato che il presente provvedimento, unitamente allo schema di patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione di cui sopra, sarà oggetto di pubblicazione sul sito Internet del Comune di Brescia ed all'Albo pretorio online per 7 giorni, anche al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi e apporti;

Ritenuto di individuare nel dirigente Responsabile del Settore Verde Urbano e Territoriale il soggetto delegato alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;

Richiamato in proposito l'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che relativamente alla spesa derivante dal presente provvedimento sussiste la copertura finanziaria come da attestazione della Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria in data 28.4.2025;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 24.4.2025 dal Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale e in data 28.4.2025 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con

D. Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosiegua degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di patto di collaborazione con la fondazione ENAC Lombardia - CFP Canossa, per il progetto di attività complementari alla manutenzione ordinaria del verde e alla pulizia delle aiuole e cespugli del Parco Castelli, finalizzate all'apprendimento degli studenti dei corsi "Operatore agricolo" e "Tecnico agricolo" del settore florovivaistico della Fondazione per il periodo 2025-2027, come da schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- b) di dare atto che il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il Patto per motivate ragioni di pubblico interesse, anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione alla citata Fondazione con preavviso di almeno 30 giorni;
- c) di pubblicare lo schema di patto sul sito Internet ed all'Albo pretorio online del Comune di Brescia per 7 giorni, dando atto che sarà seguita la procedura di cui all'art. 10 del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- d) di assegnare alla Fondazione sopra citata un rimborso spese complessivo di € 1.500,00 (€ 500,00 per l'annualità 2025, € 500,00 per l'annualità 2026 ed € 500,00 per l'annualità 2027), finalizzato all'acquisto di materiali, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI), combustibili e di altre spese debitamente documentate, necessarie per la realizzazione delle attività oggetto del patto, a fronte di specifica rendicontazione annuale e previa presentazione di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuta spesa;
- e) di imputare la spesa di € 1.500,00, come segue:

Importo €	Miss.	Progr.	Tit.	Macro agg.	Rif. Bil.	Capitolo Articolo	Pr./Imp	Codice conto finanziario
500,00	09	02	1	03	2025	088370/000	Pr 4471	U.1.03.02.99.999
500,00	09	02	1	03	2026	088370/000	Pr 644	U.1.03.02.99.999
500,00	09	02	1	03	2027	088370/000	Pr 216	U.1.03.02.99.999

- f) di dare inoltre atto che il patto in oggetto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2027 e potrà essere rinnovato previo nuovo accordo espresso tra le parti;

- g) di demandare al dirigente Responsabile del Settore Verde Urbano e Territoriale la stipula del patto di collaborazione in oggetto;
- h) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sez. Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- i) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- j) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 07/05/2025
N. 174**

PATTO DI COLLABORAZIONE

tra il Comune di Brescia - Settore Verde, urbano e territoriale - e la Fondazione ENAC Lombardia - C.F.P. Canossa - sede di Brescia per lo svolgimento delle attività complementari alla manutenzione ordinaria del verde ed alla pulizia delle aiuole e cespugli del Parco Castelli, finalizzate all'apprendimento degli studenti dei corsi per "Operatore Agricolo" e "Tecnico Agricolo" del settore florovivaistico della Fondazione. Anni 2025-2027.

tra

COMUNE DI BRESCIA

(di seguito anche "Ente"), nella persona del dott. Agr. Graziano Lazzaroni, non in proprio ma in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale nonché Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale di Piazza della Loggia n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

e

FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA - SEDE DI BRESCIA

(di seguito anche "Fondazione/Attuatore/soggetto attuatore"), rappresentata dal procuratore speciale XXXXXXXX domiciliata per le funzioni presso la sede in Milano XXXXXXXX.

Codice fiscale 98073950176 e Partita I.V.A 12642700152

Premesso:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art 3 del d.lgs. n. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;
- che la suddetta Fondazione può identificarsi nei "cittadini attivi" di cui all'art 2 c.1 lett. c) del Regolamento comunale sopra richiamato, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, la collaborazione tra Amministrazione e cittadini prevede la cura costante e continuativa dei beni comuni urbani;
- che la suddetta collaborazione dovrà consistere in attività di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili o immobili, purché gli interventi non trasformino detti beni in maniera irreversibile impedendone ulteriori diverse destinazioni (pubbliche e comuni);

- che, in particolare, la Fondazione si impegna a svolgere attività complementari alla manutenzione ordinaria del verde ed alla pulizia delle aiuole e cespugli del Parco Castelli, individuati dalla cartografia allegata e finalizzate all'apprendimento degli studenti dei corsi per "Operatore Agricolo" e "Tecnico Agricolo" del settore florovivaistico della Fondazione;
- che in data 16.9.2024 P.G. n. 301180 è pervenuta la richiesta della Fondazione. di formalizzare un patto di collaborazione, finalizzato alla possibilità di migliorare la manutenzione delle aiuole e dei cespugli del parco Castelli incrementando i luoghi delle attività didattiche dei ragazzi;

Tutto ciò premesso

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto, obiettivi ed azioni del Patto di Collaborazione

1. Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Brescia, Settore Verde urbano e territoriale e la Fondazione ENAC Lombardia - C.F.P. Canossa, costituiti dai soggetti sopra indicati, per lo svolgimento di attività complementari alla manutenzione ordinaria del verde ed alla pulizia delle aiuole e cespugli del Parco Castelli, individuati dalla cartografia allegata, e finalizzate all'apprendimento degli studenti dei corsi per "Operatore Agricolo" e "Tecnico Agricolo" del settore florovivaistico della Fondazione.
2. Le attività dovranno svolgersi attraverso una programmazione dei singoli interventi da condividere, sia nelle tempistiche che nelle modalità operative, con l'Ente e richiedendo le relative autorizzazioni ove necessarie.

Art. 2 – Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

1. Il presente patto di collaborazione avrà una durata triennale, decorrenti dalla data di firma del presente atto e fino al 31/12/2027, con possibilità di rinnovo da stabilire previo nuovo accordo tra le parti. È vietato il rinnovo tacito del Patto.
2. È onere del soggetto attuatore dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.
3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, l'Attuatore si impegna a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.
4. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.
5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
 - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 78 del 28.7.2016;
 - b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetto attuatore diverso rispetto a quello firmatario del presente Patto.

6. Parimenti il soggetto attuatore ha facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.
7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita il soggetto attuatore non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo, al di fuori del vantaggio economico riconosciuto ai sensi del successivo art. 3, comma 3, lettera g).
8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste da parte di altri soggetti deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. I predetti soggetti, così come singole cittadine e singoli cittadini potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
 - a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
 - c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Art. 3 – Modalità d'azione, reciproci compiti e impegni

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, con particolare attenzione alla fruibilità in sicurezza dell'area verde.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo di cura, manutenzione ordinaria e pulizia delle aiuole e cespugli del parco Castelli con mere finalità didattico-formative, la Fondazione:
 - a) comunica al Comune il calendario delle attività previste;
 - b) esegue interventi ordinari (gli straordinari devono essere previamente autorizzati dal Comune) sotto la supervisione dei formatori pratici od assistenti tecnici del centro di formazione;
 - c) svolge le attività nel rispetto della sicurezza degli allievi e degli utenti che frequentano il parco (è necessaria una RTC/RCO);
3. Il Comune collaborerà mediante:
 - a) coordinamento delle attività lavorative di manutenzione dell'area verde affidate a ditte esterne;
 - b) messa a disposizione dei bagni pubblici presenti nell'area;
 - c) utilizzo gratuito con consegna di tessera magnetica dei bagni pubblici presenti nel parco;
 - d) allontanamento di eventuali residui di vegetazione;
 - e) garanzia dell'accesso con mezzi dal cancello di via Resolino e consegna delle chiavi;
 - f) valorizzazione delle iniziative dando visibilità al patto anche attraverso la posa di un tabellone illustrativo della collaborazione e dei suoi risultati (il tabellone autorizzato dal Comune dovrà essere fornito e collocato a cura della scuola);

- g) riconoscimento alla Fondazione di un rimborso spese di complessivi € 1.500,00 (€ 500,00 per l'annualità 2025, € 500,00 per l'annualità 2026 e € 500,00 per l'annualità 2027) da corrispondere a consuntivo previa presentazione, con cadenza annuale, di idonea documentazione fiscale attestante l'avvenuta spesa, per l'acquisto di materiali, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI), combustibili e quant'altro fosse necessario per la realizzazione delle attività oggetto del patto.

Art. 4 – Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani

Il patto si pone l'obiettivo di valorizzare e gestire le attività complementari alla manutenzione ordinaria del verde ed alla pulizia delle aiuole e cespugli del parco Castelli con incremento dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche dei ragazzi.

Art. 5 – Strumenti di coordinamento

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, la Fondazione individuerà al proprio interno un unico referente (supervisore) ed un eventuale sostituto, che si interfacerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.

Art. 6 – Responsabilità, danni e garanzie

1. La realizzazione di interventi di manutenzione avverrà nel rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici e dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza. La spesa per l'assolvimento ai predetti obblighi è a carico della Fondazione.
2. La Fondazione, a propria cura e spese, deve presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi limitatamente alle attività statutarie oltre a quelle di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni di cui al presente patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
3. La Fondazione risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. La Fondazione nello svolgimento della sua attività, dovrà utilizzare materiali completamente biodegradabili e non pericolosi per la fauna.
5. La Fondazione, inoltre, ai fini degli obblighi in materia di sicurezza per i propri affiliati e/o operatori che operino per essa nell'adempimento del presente patto di collaborazione garantisce che i medesimi saranno forniti dei necessari dispositivi individuali di prevenzione (DPI) e rimane responsabile per la loro incolumità. La Fondazione risponde anche per eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
6. Le aree identificate nel presente patto, durante l'attività dovranno essere opportunamente segnalate con cartelli che ne delimitino l'utilizzo

Art. 7 – Occupazione suolo pubblico

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. k) del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico patrimoniale) ed ai sensi dell'art. 15

comma 2 lett. a) del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, il Comune concede in uso gratuito, ma non esclusivo, l'area individuata, come da cartografia allegata.

2. La concessione di cui al presente articolo non esclude l'utilizzo condiviso delle aree da parte di altri soggetti con attività che non contrastino tra loro e per manifestazioni pubbliche. L'utilizzo condiviso dovrà essere concordato tra i soggetti utilizzatori.

Art. 8 – Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione

1. Dopo l'approvazione del presente Patto da parte della Giunta comunale, allo stesso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia per 7 (sette) giorni ed all'albo pretorio online anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, come disciplinato all'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato.
2. Sarà data pubblicità del patto a mezzo di idoneo strumento divulgativo (conferenza stampa, comunicato ecc.).
3. Con cadenza annuale, in sede di rendicontazione delle spese, la Fondazione dovrà produrre e trasmettere all'Ente un report riguardante le attività manutentive eseguite nel corso dell'anno e le risorse umane impiegate con relativa rendicontazione contabile delle spese sostenute e richieste a rimborso.
4. Durante l'intera durata di vigenza del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite nell'ambito del presente accordo. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai principi generali sanciti dall'art 19, comma 3, del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 9 – Modifiche agli interventi concordati

Eventuali modifiche agli interventi dovranno essere validate dal Comune e formalizzati tra le parti con nota scritta in appendice al presente accordo

Art. 10 – Controversie

Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale.

Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

Art. 11 – Conclusione anticipata e penali

1. Nel caso in cui la Fondazione e/o il Comune concludessero anticipatamente il presente accordo di adesione nulla avranno da pretendere reciprocamente in merito alla valorizzazione dei lavori eseguiti o all'uso concesso.
2. Stante l'inesistenza di danni, anche in caso di parziale esecuzione delle attività, non sono previste penali.

Art. 12 – Trattamento dei dati e informativa Privacy

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Patto, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Nello specifico si informa che:

-titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it;

-dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it;

-il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la SI.net Servizi Informatici Srl, con sede a Milano in corso Magenta n. 46;

-i dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia;

-i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi;

-il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;

- il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto;

-il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo legale;

-in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;

-il trattamento dei dati è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;

-in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;

-gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;

-il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;

- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.

Vengono trattate le seguenti categorie di dati:

- categoria: dati identificativi delle persone (es: nome, cognome, data e luogo di nascita, CF);
- finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- categoria: dati bancari/patrimoniali/finanziari/economici;
- finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: Anac, Osservatorio Regionale, Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate, Provincia, Uffici giudiziari, Istituti previdenziali, assicurativi e del lavoro;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune;

- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti e, comunque, al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione:
 - può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio;
 - può comportare il rigetto dell'istanza presentata;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg. UE 2016/679;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

Art. 13 – Oneri fiscali e di registrazione

1. Il presente Patto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972.
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 14 – Disposizioni conclusive

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Graziano Lazzaroni dirigente Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale del Comune di Brescia.
2. Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dal soggetto attuatore non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune al soggetto attuatore.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, e alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Allegati: progetto e cartografia

Brescia, li.....

Per il Comune di Brescia

Il Responsabile del Settore Verde urbano e territoriale

Dott. Agr. Lazzaroni Graziano

Per la Fondazione

Il Legale rappresentante

Sig.
